



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

(Emanato con D.R. n. 233 del 7 marzo 2014)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Destinatari e ripartizione delle risorse	2
Art. 3 – Procedura di selezione	2
Art. 4 – Commissione	3
Art. 5 – Criteri di selezione	3
Art. 6 – Disposizioni finali	7
Art. 7 – Entrata in vigore	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, relativo alle risorse autorizzate per l'anno 2011, nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale n. 314 del 21 luglio 2011 "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010 n. 240".

Art. 2 – Destinatari e ripartizione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.I. n. 314/2011, sono potenziali destinatari dell'incentivo di cui all'art. 1 del presente Regolamento "i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

2. L'elenco provvisorio dei soggetti di cui al precedente comma 1 è individuato con apposito Decreto Rettorale pubblicato sull'albo *on-line* di Ateneo. Entro quindici giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni all'elenco. Sulle stesse decide il Rettore, pubblicando con Decreto sull'albo *on-line*, nei successivi quindici giorni, l'elenco definitivo.

3. La risorsa complessiva disponibile per l'anno 2011 per l'Ateneo è distribuita fra i tre ruoli, sulla base della consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo.

4. Le risorse sono distribuite ai candidati che si collocano in posizione utile nelle graduatorie risultanti dalle procedure di selezione di cui al successivo art. 3 e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5 del D.I. n. 314/2011.

5. Tali risorse, distribuite nei limiti menzionati e secondo i criteri di merito di cui al successivo art.3, sono assegnate partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l'ordine della graduatoria. In caso di pari merito è data la precedenza in graduatoria al candidato con minore anzianità nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, sarà collocato nella posizione più alta il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 3 – Procedura di selezione

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale contenente l'elenco definitivo, i professori e i ricercatori aventi diritto possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione indetta per la valutazione comparativa, distinta per ruolo, utilizzando il fac-simile all'uopo predisposto e reperibile sul sito *web* di Ateneo, dove saranno autocertificate le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio 2009/2011, con indicazione specifica delle pubblicazioni prodotte.

2. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio 2009-2011, ai sensi dell'art. 6, comma 14, l. n. 240/2010.

3. L'attribuzione delle risorse di cui al presente Regolamento avviene previa valutazione comparativa tra candidati appartenenti allo stesso ruolo e viene effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo art. 5.

4. Nell'applicazione dei criteri di selezione predetti, si tiene conto del ruolo di appartenenza (e della corrispondente anzianità di servizio) del soggetto partecipante alla procedura di selezione medesima al momento della domanda.

Art. 4 – Commissione

1. La valutazione comparativa dei soggetti interessati è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. La Commissione è composta da nove docenti in regime di impegno a tempo pieno, di cui tre ordinari, tre associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascun ruolo, scelti nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza dei tre settori ERC. Della stessa possono far parte soltanto i docenti che non rientrano tra i potenziali destinatari del beneficio economico nell'anno di riferimento.

2. La Commissione si articola in tre sezioni, una per ciascun ruolo. Ciascuna sezione effettua la valutazione comparativa fra i soggetti appartenenti al corrispondente ruolo, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5. Ogni riferimento nelle disposizioni contenute nel presente Regolamento alle modalità di funzionamento della Commissione è da intendersi riferito al funzionamento di ogni singola sezione di essa.

3. La Commissione opera validamente se è presente la maggioranza dei componenti.

4. La Commissione stila graduatorie distinte per ogni ruolo, nel rispetto dei criteri enunciati al successivo art. 5, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni, indirizzate al Rettore, che verranno esaminate dalla Commissione di cui al comma 1, nei successivi cinque giorni.

Art. 5 – Criteri di selezione

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa fra soggetti appartenenti allo stesso ruolo, sulla base degli elementi, di seguito definiti, riguardanti l'attività didattica, l'attività di ricerca e l'attività gestionale.

2. Nella prima fase del procedimento di valutazione, la Commissione verifica il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti:

a) con riferimento all'attività didattica, solo per i professori ordinari e associati, avere svolto almeno 180 ore di didattica frontale nel triennio comprendente gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, certificate sulla base dei registri delle lezioni;

b) con riferimento all'attività di ricerca, la presenza di almeno tre pubblicazioni, dall'1.1.2009 al 31.12.2011¹.

¹ Per pubblicazioni si intende “le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:

- monografie (con ISBN, dizionari compresi)
- articoli su libro (con ISBN)
- articoli su rivista (con ISBN)
- proceedings pubblicati (con ISBN)
- edizioni critiche/commentate
- brevetti o altro”

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione i candidati che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice etico di Ateneo nel triennio precedente la maturazione del beneficio.

4. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, i requisiti saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalla Commissione. Ai medesimi fini, la Commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

5. I professori e ricercatori che sono in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 2 e che abbiano presentato la relazione di cui all'art. 3 comma 2 sono ammessi alla seconda fase del procedimento di valutazione. Per compiere tale seconda fase di valutazione la Commissione attribuirà un punteggio in centesimi (P) con la seguente formula:

$$P = a PD + b PR + c PG$$

in cui PD, PR e PG indicano, rispettivamente, i punteggi conferiti per le attività didattiche, di ricerca e gestionali espressi in centesimi, e a, b, c sono tre coefficienti che rappresentano il peso di ciascuna delle tre attività oggetto di valutazione riportati, per ciascun ruolo, nella seguente tabella:

Ruolo	A	B	C
PO	0,35	0,35	0,30
PA	0,35	0,45	0,20
RU	0,30	0,60	0,10

6. Per quanto riguarda l'attività didattica, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

a) il numero di ore di didattica frontale erogata dal docente nei corsi di laurea e laurea magistrale negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, certificate sulla base dei registri delle lezioni, a cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 60 centesimi: per i professori associati ed ordinari sarà attribuito un punteggio di 60 centesimi per 480 o più ore di didattica frontale, mentre per un numero di ore NO inferiore a 480 sarà attribuito un punteggio in centesimi pari a $(NO/480) \times 60$; per i ricercatori sarà attribuito un punteggio di 60 centesimi per 240 o più ore di didattica frontale, mentre per un numero di ore NO inferiore a 240 sarà attribuito un punteggio in centesimi pari a $(NO/240) \times 60$;

b) il numero di tesi di laurea triennale, magistrale e di tesi di dottorato seguite in qualità di relatore negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, a cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 25 centesimi per 15 o più tesi, mentre per un numero di tesi NT inferiore a 15 sarà attribuito un punteggio in centesimi pari a $(NT/15) \times 25$;

c) l'esito della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica relativamente agli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, per i quali è disponibile la rilevazione *on-line* (in caso di mancanza di valutazione studenti questa quota si aggiunge a quella del precedente punto a), a cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 15 centesimi; a tal uopo sarà considerata la media MD delle seguenti domande:

1) Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

- 2) Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?
- 3) Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
- 4) Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?
- 5) Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
- 6) Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
- 7) Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?
- 8) Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?

e sarà attribuito un punteggio in centesimi pari a $[(MD-1)/3] \times 15$;

7. Per quanto riguarda l'attività di ricerca, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- La produzione scientifica, riferita ove possibile al triennio di riferimento 2009-2011, a cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 70 centesimi. Tale produzione viene valutata sulla base dei criteri adottati a livello internazionale, avendo come riferimento, ai fini della graduatoria di merito, le mediane per candidati alla partecipazione alle commissioni di abilitazione, all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per ciascun settore concorsuale dall'ANVUR (disponibili sul sito: [HYPERLINK"http://www.anvur.org/?q=asn-documenti"](http://www.anvur.org/?q=asn-documenti) <http://www.anvur.org/?q=asn-documenti>). Per consentire il confronto della produttività nell'ambito di insiemi omogenei, la produzione scientifica sarà collocata ed analizzata in riferimento al settore concorsuale di appartenenza del candidato (o al settore scientifico-disciplinare in caso di mediane diversificate nell'ambito dello stesso settore concorsuale). Per la valutazione della produzione scientifica dei Ricercatori saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, utilizzate per l'abilitazione a professore Associato; per la valutazione della produzione scientifica dei Professori Associati saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, utilizzate per l'abilitazione a Professore Ordinario; per la valutazione della produzione scientifica dei Professori Ordinari saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, per l'abilitazione a commissario.

a) Per i settori concorsuali bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

Il punteggio sarà attribuito sulla base della produzione scientifica maturata dai docenti in base ai tre seguenti indicatori: (1) Na = numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate a stampa nel triennio 2009-2011 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) Nc = numero di citazioni ricevute su tutta la propria produzione scientifica fino al 2011, normalizzato per l'età accademica; (3) Nh = h index contemporaneo fino al 2011, per i professori associati o ricercatori, ovvero: (1) Na = numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate a stampa nel triennio 2009-2011 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) Nc = numero di citazioni ricevute su tutta la propria produzione scientifica fino al 2011; (3) Nh = h index fino al 2011 per i professori ordinari. I tre valori Na, Nc e Nh dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l'anno 2011, calcolati utilizzando gli stessi database di riferimento dell'ANVUR (ISI Web of Knowledge – Scopus), e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente.

L'indicatore di produzione scientifica PR sarà determinato come media dei rapporti: $PR1 = Na/\text{mediana ANVUR per numero di articoli normalizzati}$, $PR2 = Nc/\text{mediana ANVUR per numero di citazioni normalizzate}$, $PR3 = Nh/\text{mediana ANVUR per h index contemporaneo}$, per i professori associati o ricercatori, ovvero: $PR1 = Na/\text{mediana ANVUR per numero di articoli normalizzati}$,

$PR2 = Nc/\text{mediana ANVUR per numero di citazioni}$, $PR3 = Nh \text{ mediana ANVUR per h index per i professori ordinari}$, ovvero $PR = (PR1 + PR2 + PR3)/3$. In base al valore di PR sarà possibile definire un punteggio in base alla seguente espressione:

punteggio = 70 se $PR \geq 2$

punteggio = $70 \times PR/2$ se $PR < 2$

b) Per i settori concorsuali non bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

Il punteggio fino a 70 centesimi sarà attribuito sulla base della produzione scientifica maturata da professori o ricercatori in base ai tre seguenti indicatori: (1) Nl = numero di libri dotati di ISBN a stampa nel triennio 2009-2011 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) Nr = numero di articoli su rivista dotata di ISSN e capitoli di libro dotati di ISBN a stampa nel triennio 2009-2011 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (3) Nf = numero di articoli su rivista di fascia A a stampa nel triennio 2009-2011 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$). I tre valori Nl , Nr e Nf dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l'anno 2011, e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente.

L'indicatore di produzione scientifica PR sarà determinato come media dei rapporti: $PR1 = Nl/\text{mediana ANVUR per numero di libri dotati di ISBN normalizzati}$, $PR2 = Nr/\text{mediana ANVUR per numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN normalizzati}$, $PR3 = Nf/\text{mediana ANVUR per numero di articoli su rivista di fascia A normalizzati}$, ovvero $PR = (PR1 + PR2 + PR3)/3$, avendo cura di escludere i suddetti rapporti quando la mediana assume valore zero. In base al valore di PR sarà possibile definire un punteggio in base alla seguente espressione:

punteggio = 70 se $PR \geq 2$

punteggio = $70 \times PR/2$ se $PR < 2$

- Un punteggio fino ad un massimo di 20 centesimi potrà essere attribuito al docente che sia stato, nel triennio di riferimento (2009-2011), coordinatore o responsabile di progetti di ricerca nazionali, quali PRIN e FIRB (7 punti) e internazionali (10 punti) o responsabile di unità locali di progetti di ricerca nazionali (3 punti) e internazionali (4 punti); o per la semplice partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate (1 punto progetti nazionali, 2 punti progetti internazionali);

- Un punteggio fino ad un massimo di 10 centesimi potrà essere attribuito al docente per brevetti nazionali (3 punti) o internazionali (5 punti); spin off (socio proponente, 3 punti), nel triennio di riferimento (2009-2011).

8. Per quanto riguarda l'attività gestionale la Commissione prenderà in considerazione, per il triennio solare 2009-2011, i seguenti elementi:

a) Le deleghe o gli incarichi, anche elettivi, non remunerati con compensi o indennità, di seguito elencati ed equivalenti (fino a 100 punti):

- Presidenti delle Scuole: 20 punti per anno;

- Presidenti di corso di studio, Coordinatori di Dottorati di ricerca e di Scuole di specializzazione: 15 punti per anno;

- Delegati del Rettore: 10 punti per anno;

- Componenti del Collegio di Disciplina, del Comitato Unico di Garanzia: 10 punti per anno.

9. Gli incarichi formali di cui al comma precedente sono esclusivamente quelli conferiti con provvedimento Rettorale.



10. Il collocamento in regime di tempo pieno comporterà di diritto l'assegnazione di 10 punti aggiuntivi nel punteggio di cui al comma 8.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento, riferite all'anno 2011, si intendono applicabili anche al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2012 e per l'anno 2013 dal D.I 26 luglio 2013, n. 665, nei limiti da esso stabiliti, nonché per eventuali successive annualità per le quali dovessero essere attribuite ulteriori risorse, variando conseguentemente i periodi temporali di riferimento.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.